



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTO il provvedimento 23 giugno 2011, con il quale si dichiara ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 42/04 l'interesse culturale dell'immobile denominato "*Chiesa e campanile di San Giorgio Martire*", sito nel comune di Trecenta (Rovigo), piazza San Giorgio 12, catastalmente distinto al C.F., foglio 7, particella A;

VISTA la nota del 4 luglio 2014, ricevuta il 7 luglio 2014, con la quale l'Ufficio Verifica dell'interesse culturale beni immobili della Conferenza episcopale del Veneto ha inoltrato, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 42/04, la richiesta prot. VIC/07/2014 del 16 luglio 2014, di verifica dell'interesse culturale nell'immobile di proprietà della Parrocchia di San Giorgio martire di Trecenta (Rovigo), di cui alla identificazione seguente:

denominazione	CASA CANONICA DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO MARTIRE
provincia di	ROVIGO
comune di	TRECENTA
proprietà	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE DI TRECENTA (ROVIGO)
sito in	PIAZZA SAN GIORGIO, 12
distinto al C.F.	foglio 7, particella 269;
confinante con	foglio 7 (C.T.), particelle A – 1295– 1297 – 1294 – 1207 e 1446 – piazza San Giorgio Martire;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, espresso con nota prot. 25169 del 25 settembre 2014;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, espresso con nota prot. 15622 del 1 dicembre 2014;



RITENUTO che l'immobile come di seguito descritto:

denominazione	COMPLESSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO MARTIRE: CASA CANONICA
provincia di	ROVIGO
comune di	TRECENTA
proprietà sito in	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE DI TRECENTA (ROVIGO) PIAZZA SAN GIORGIO, 12
distinto al C.F. confinante con	foglio 7, particella 269; foglio 7 (C.T.), particelle A – 1295– 1297 – 1294 – 1207 e 1446 – piazza San Giorgio Martire;

presenta l'interesse culturale di cui all'art. 12 del citato d.lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storica artistica allegata

DECRETA

l'immobile denominato COMPLESSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO MARTIRE: CASA CANONICA, sito nel comune di Trecenta (Rovigo), come identificato in premessa, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storica artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

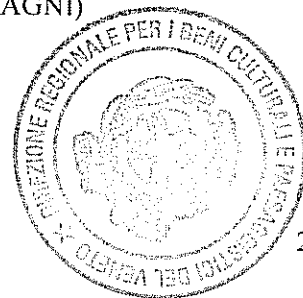
Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 9 dicembre 2014

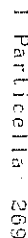
Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)



2/2



5:23:30D



Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

13-Ago-2014 14:53
Prot. n. T68556/2014